

Statuto dell'associazione culturale "Progetto Ostra"

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione denominata "Progetto Ostra".
2. L'associazione ha sede in Ostra (AN) in corso Mazzini 11.

Articolo 2 – Scopo

L'associazione ha lo scopo di promuovere e favorire le attività culturali, inserendosi nel dibattito socio-politico-culturale del nostro Paese.

In particolare si propone:

- l'organizzazione di dibattiti, convegni, giornate di studio, conferenze, manifestazioni, mostre, premi;
- la realizzazione di giornali, pubblicazioni, filmati, siti internet e ogni altra azione che consenta il raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

1. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso l'appello all'assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata
5. I soci devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'interno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Articolo 5. Diritti dei Soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà

automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il conseguimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite.
4. I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa
- c) radiazione deliberata con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio dei Probi Viri, pronunciata contro il socio, che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio
- d) scioglimento dell'associazione

Articolo 7 – Organi dell'associazione

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente onorario
- c) il Presidente
- d) il Consiglio Direttivo
- e) il Collegio dei Probi Viri

Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati (per gravi ragioni, la convocazione può essere richiesta anche da un numero diverso di soci) in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta; essi propongono l'ordine del giorno.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo (può essere previsto un numero diverso di amministratori in casi di particolare gravità):
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle cariche medesime.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a

disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute, dal Consiglio direttivo, più idonee a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 11 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto (potrà anche essere richiesta la maggioranza semplice, ai sensi dell'art.21 del Codice Civile) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere comunicati giorno, luogo e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi collegiali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con mansioni di cassiere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 1 anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, non ricoprono cariche politico-amministrative.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio stesso, i rimanenti provvederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano i candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni, per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria
- redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea
- adottare provvedimenti di radiazione
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza

Articolo 18 – Il Vice-presidente

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, composto da tre membri, compreso il presidente, viene nominato dall'assemblea. Ha incarichi di controllo e di verifica e delibera la radiazione dei soci, su segnalazione del consiglio direttivo.

Articolo 21 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 22 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e si concludono il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione sarà ritenuto valido il voto favorevole dei tre/quarti dei presenti.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.